



Edizione di martedì 26 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

La società di persone può trasferire il credito 4.0 ai soci con la sola compilazione del modello Redditi

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello Eas da inviare entro il prossimo 2.4.2024

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criticità recenti nel principio di derivazione rafforzata

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

IVA

Aspetti Iva della professione di "influencer"

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Transizione 4.0 nei modelli redditi 2024: guida alla compilazione

di **Debora Reverberi**

CASI OPERATIVI

La società di persone può trasferire il credito 4.0 ai soci con la sola compilazione del modello Redditi

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Delta Sas gestisce uno studio dentistico e ha acquistato un macchinario con le caratteristiche per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali con le caratteristiche 4.0.

L'investimento effettuato è pari a 100.000 euro, quindi il credito per beni strumentali beneficiabile dalla società è pari a 40.000 euro. Il bene è stato consegnato ed è entrato in funzione nel 2022; nel medesimo anno è stato interconnesso.

Nel corso dell'anno 2022 non è stata utilizzata alcuna quota di credito.

Poiché la società non presenta particolari debiti da versare (pone in essere operazioni esenti, quindi, non ha Iva a debito e impiega un solo dipendente *part time*, quindi ha limitati versamenti periodici di ritenute e contributi), si valuta l'opportunità di trasferire il credito ai soci. In particolare, si vorrebbe trasferire un ammontare di credito pari a 10.000 euro.

I soci sono Mario Rossi accomandante con quota di partecipazione del 50% e Piero Bianchi accomandatario con quota del 50%.

Che adempimenti vanno posti in essere?

Come va compilato il quadro RU del modello Redditi 2023 della società e dei soci?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

Modello Eas da inviare entro il prossimo 2.4.2024

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Il **prossimo 2.4.2024** è l'ultimo giorno utile per **(ri)presentare tempestivamente il modello Eas**, al fine di comunicare le **variazioni** dei dati precedentemente trasmessi, **intervenute** nell'anno **2023**. Il termine ordinario del 31.3.2024 cade, infatti, di domenica e il giorno successivo (1.4.2024) è un **giorno festivo**.

L'invio del modello Eas rappresenta un **adempimento tutt'altro che formale** per tutti gli **enti non commerciali associativi** (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle **disposizioni agevolative fiscali** previste dall'[articolo 148 Tuir](#), e dall'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#), siccome **l'omessa trasmissione ne determina la decadenza**, ancorché, a dire il vero, la giurisprudenza ha dimostrato, in alcune circostanze, di **non essere allineata con tale linea interpretativa**.

Ad esempio, la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 227/1/2021, ha rilevato che **la norma di riferimento**, ovvero l'[articolo 30, D.L. 185/2008](#), **non prevede espressamente la sanzione della decadenza**. Ne deriva che, sulla base del principio di **legalità** (che coinvolge anche il **sistema sanzionatorio**), non poteva trovare applicazione una **penalità inesistente**, ossia non **contemplata dal Legislatore**. Invero, secondo il collegio, nel caso trattato in sentenza, l'omessa trasmissione del modello Eas ha costituito **una violazione**, ma una **violazione meramente formale**, dunque **non sanzionabile**, poiché **ininfluente sulla determinazione della base imponibile e sul versamento e non cagionevole di pregiudizio** all'esercizio delle azioni di controllo.

Si ricorda che, sostanzialmente, i benefici fiscali in questione non sono di poco conto, atteso che consistono nella **non imponibilità**, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, di **corrispettivi, quote e contributi**. In sede di avvio dell'attività, per avvalersi della **decommercializzazione** fiscale dei proventi, gli enti non commerciali devono **presentare il primo modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzione**.

Ciò detto, sono comunque individuate delle **variazioni** che di per sé **non fanno scattare** l'obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta delle **modifiche riguardanti**:

- i **dati anagrafici dell'ente non commerciale** (Sezione "Dati relativi all'ente"), oppure quelli del **rappresentante legale** (Sezione "Rappresentante legale"), poiché queste sono già **state comunicate all'Agenzia delle entrate**, tramite il **modello AA5/6** (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il **modello AA7/10** (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
- specificatamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione "**Dichiarazioni del rappresentante legale**":
- il **punto 20**, in cui vanno indicati gli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. L'esonero dalla nuova presentazione del **modello Eas** vale soltanto **in caso di variazione degli importi**;
- il **punto 21**, in cui vanno indicati gli **importi dei costi per i messaggi pubblicitari** per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
- il **punto 23**, in cui va indicato l'ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente;
- il **punto 24**, in cui va indicato il **numero di associati dell'ente** nell'ultimo esercizio chiuso;
- il **punto 30**, che accoglie gli **importi delle erogazioni liberali** ricevute;
- il **punto 31**, in cui vanno indicati gli **importi dei contributi pubblici** ricevuti;
- il **punto 33**, in cui va indicato il **numero e i giorni delle manifestazioni** per la raccolta pubblica di fondi.

In risposta all'**Interrogazione parlamentare n. 5-09617/2016**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello Eas **non ha carattere perentorio**. Pertanto, la presentazione tardiva del modello **non esclude l'ente dal regime agevolato** di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì determina l'impossibilità di avvalersi del **regime di decommercializzazione per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso**. Sicché *"l'associazione può applicare il ... regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas"*.

Peraltro, l'omessa o tardiva presentazione del modello Eas **può essere sanata ex tunc** attraverso l'istituto della **remissione in bonis** ([risoluzione n. 110/E/2012](#)). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30.9.2024), si **rende necessario**:

- **inviare** il modello Eas (in caso di omissione);
- versare contestualmente la **sanzione pari a 250 euro** con il modello F24 Elide, inserendo il **codice tributo "8114"** e come "anno di riferimento" **l'anno per il quale si effettua il versamento**.

Criticità recenti nel principio di derivazione rafforzata

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OneDay Master

Principi generali del reddito d'impresa e componenti positivi

Scopri di più

Il tema della **derivazione rafforzata** è ormai argomento rilevante per un numero consistente di imprese, e ciò in forza di due provvedimenti che in diversi momenti temporali (2017 e 2022) hanno previsto **l'applicazione di questo principio**:

- alle **imprese OIC adopter escluse le microimprese** (Srl legittimate a redigere il bilancio con le semplificazioni previste dall'[articolo 2435 ter, cod. civ.](#)) in forza del D.L. 244/2016; quindi **ampliando il precedente ambito soggettivo**, che in precedenza includeva solo le Imprese las adopter;
- alle microimprese che facciano **opzione per redigere il bilancio in forma ordinaria**, in forza del D.L. 73/2022, che amplia ulteriormente l'ambito soggettivo, ma **condizionando l'ampliamento alle microimprese** alla scelta di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Inoltre, l'[articolo 83, Tuir](#), è stato ulteriormente modificato, sempre dal D.L. 73/2022, per dare specifica **rilevanza al principio di derivazione rafforzata** con riferimento al tema specifico delle **correzioni di errori contabili**, per le cui correzioni si prevede che l'imputazione temporale della correzione spieghi **efficacia, anche ai fini fiscali**, per le imprese che:

- applicano la **derivazione rafforzata**;
- siano **soggette a revisione** legale;
- per componenti negativi per i quali **non siano scaduti i termini per l'accertamento**.

Ma in che cosa si distingue, sostanzialmente, questo principio da quello di **derivazione "semplice"** che permea l'intero Tuir ed in forza del quale un componente è rilevante fiscalmente solo se esso viene **imputato a conto economico**?

Al riguardo, la **risposta più semplice è la seguente**: per alcuni soggetti che producono reddito d'impresa vi è un **"rafforzamento" del principio di derivazione semplice**; quindi, una ulteriore e più penetrante derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili, limitatamente a **tre aspetti**:

- la **qualificazione**, cioè l'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei **relativi effetti che da essa derivano** tanto sul piano economico-patrimoniale, quanto sul piano strettamente giuridico;
- la **classificazione**, che costituisce il passo successivo: una volta individuato il "modello" giuridico-negoziale di riferimento, occorre definirne gli **specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito** e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali;
- l'**imputazione temporale**, cioè la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i **componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere** a formare la base imponibile.

Derivazione "rafforzata", quindi, sta a significare che limitatamente ai **tre aspetti sopra citati**, non solo ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, ma anche, e superando eventuali norme contrastanti del Tuir, ciò che **risulta dal conto economico civilistico** (in applicazione di corretti principi contabili), spiega **efficacia anche nel quantificare il reddito da sottoporre a tassazione**.

Gli esempi concreti di tale "supremazia" del conto economico sulle norme del Tuir sono numerosi, ma recentemente la casistica si è arricchita di **nuove situazioni**, la prima delle quali a che a che fare con il principio contabile OIC 34.

L'individuazione dell'unità elementare di contabilizzazione del ricavo: OIC 34

Il paragrafo 16 del principio contabile OIC 34 prevede che, sulla base della analisi del contratto, l'impresa debba separare i **ricavi in base alla reale obbligazione assunta**. In modo particolare, sono da separare i ricavi per cessione di bene da quelli per prestazioni di servizi, laddove queste ultime siano inglobate nel contratto di vendita del bene, tranne che tale separazione produca **effetti irrilevanti nel qual caso è possibile evitarla**. Nel par. 18 si presume **che l'effetto non sia rilevante per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese**.

L'esempio 12 allegato al principio contabile OIC 34 cita l'ipotesi di una **cessione di veicolo da parte di concessionario**, con inglobata l'obbligazione di prestare servizio di manutenzione da tagliando per i 4 anni successivi alla vendita. Il **prezzo contrattuale è di euro 25.000**, che viene suddiviso in euro **23.000 quale cessione del veicolo e euro 2.000 per i 4 tagliandi annuali** (euro 500 l'uno). La contabilizzazione con **separazione della unità elementari** (quindi impresa che redige il bilancio in forma ordinaria) porta a rilevare, nell'anno di vendita:

- il **credito in Dare** per euro 25.000 e;
- il **ricavo da cessione** in avere per euro 23.000;
- un **risconto passivo** per euro 2.000.

Nell'anno successivo, in cui matura il **primo anno di prestazione del tagliando**, si avrà l'imputazione in **Avere di un ricavo per euro 500** ed in **Dare la riduzione del risconto passivo** e così via, similmente, per gli anni successivi.

Se la società redige il **bilancio in forma abbreviata**, sempre a mente dell'esempio 12, allocherà tra i **ricavi nell'anno di cessione euro 25.000**, imputando, altresì, nel **medesimo anno, un accantonamento per rischi e costi futuri di euro 1.200** (pari al costo stimato per eseguire i tagliandi che vengono "ceduti" a euro 2000).

Questa differente modalità contabile comporta, tuttavia, una evidente discrasia, poiché l'impresa che redige il bilancio in forma ordinaria nell'anno di cessione **genera un imponibile di euro 23.000**, mentre quella che redige il **bilancio in forma abbreviata** genera **un imponibile nell' stesso esercizio di euro 25.000**.

Ora, è vero che il criterio di imputazione temporale e di classificazione permette di affermare che la **derivazione rafforzata ha supremazia sul Tuir**; quindi, è corretto rilevare nell'anno 1 un ricavo che diventa anche **imponibile per euro 23.000**, ma ciò che appare stridente è che un'altra impresa (che pure applica la derivazione rafforzata), ma **redige il bilancio in forma abbreviata**, avrebbe un **diverso imponibile nel medesimo anno 1** (più elevato peraltro poiché l'accantonamento ad un fondo rischi non è fiscalmente rilevante, nemmeno per chi applica la derivazione rafforzata). Da una parte, la spalmatura del ricavo da tagliando, rientrando nel **criterio di imputazione temporale viene riconosciuta fiscalmente** (derivazione rafforzata), dall'altra **l'accantonamento al fondo rischi non risulta deducibile**, e comunque anche laddove fosse, per assurdo, deducibile, si avrebbe comunque una **differenza di imponibile**, poiché l'accantonamento riduce il ricavo **solo per il costo stimato non per il ricavo della prestazione**. Questa discrasia attende un **intervento urgente da parte della Agenzia delle entrate**, per evitare **inique differenze di imponibile tra aziende** che, ai fini fiscali, applicano **gli stessi criteri di determinazione dell'imponibile**.

Aspetti Iva della professione di “influencer”

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Fiscalità diretta e indiretta del web

Scopri di più

La digitalizzazione dell'economia ha portato in questi anni alla **creazione di alcune figure professionali** che svolgono la propria attività in modo continuativo **utilizzando i social media** e, più in generale, le piattaforme *internet*. Mentre in passato solamente i **personaggi noti** (attori, sportivi, ecc.) potevano trarre **profitti per la realizzazione di campagne pubblicitarie** (sfruttando la loro immagine), oggi anche **personaggi sconosciuti sono diventati nel tempo influencer**, grazie alla pubblicazione frequente e ripetuta di **post nei social media**.

La popolarità di questi soggetti ha attratto **molte aziende che utilizzano la notorietà** e la visibilità degli stessi per la **pubblicizzazione dei propri prodotti o servizi**, remunerando l'*influencer* in **denaro o tramite un corrispettivo in natura** (ad esempio con dei **capi di vestiario**, se trattasi di aziende di abbigliamento).

Prescindendo da questioni legate alla soggettività Iva, laddove tali attività siano svolte con **professionalità e abitudine è richiesta l'apertura di una posizione Iva**, e deve essere individuato il corretto inquadramento (anche) ai fini Iva dei **corrispettivi percepiti per l'attività svolta**. Il principale provento percepito da un *influencer* è **senza dubbio inquadrabile nell'ambito della pubblicità**, che si realizza qualora un determinato post (in cui l'*influencer* sponsorizza un certo prodotto) consegua almeno un **determinato numero di like**, ovvero quando un video (postato su *Youtube* o *TikTok*) sia visualizzato da un **certo numero di persone** e all'interno del quale vi siano dei **messaggi pubblicitari veicolati da un'azienda**. Ai fini Iva, e più precisamente per individuare il **luogo di rilevanza territoriale della prestazione** resa dall'*influencer* nei confronti dell'azienda committente, si rendono applicabili le regole di cui all'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#), per i **servizi generici B2B**, con la conseguenza che:

- se il soggetto committente è **stabilito ai fini Iva in Italia**, la prestazione è soggetta ad Iva nel nostro Paese (imponibile **Iva al 22%**);
- se il soggetto committente è **stabilito ai fini Iva in altro Stato** (Ue o extraUe), la prestazione è **esclusa da Iva per carenza del presupposto territoriale**, ma con obbligo di emissione della fattura, così come previsto [dall'articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) (con la dicitura “inversione contabile” se il committente è **soggetto passivo in altro Stato Ue**, ovvero “operazione non soggetta”, in presenza di **committente**

stabilito, ai fini Iva, in uno Stato extraUe).

Qualora si tratti di **influencer non organizzato in forma societaria**, bensì con partita Iva individuale, è possibile l'adozione del **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014](#), qualora il **volume di ricavi o proventi non superi la soglia di euro 85.000**. In tal caso, la fattura elettronica emessa nei confronti del committente *business* **non contiene l'addebito dell'Iva**, ma deve evidenziarsi la seguente differenza:

- se il soggetto committente è **stabilito ai fini Iva in Italia**, nella fattura deve essere indicato che il prestatore applica il regime forfettario (**codice Natura "N2.2"**);
- se il soggetto committente è stabilito in **altro Stato** (Ue o extraUe), si applicano le regole dell'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#) (codice Natura "N2.1").

Nel caso in cui l'*influencer* sia, invece, **remunerato in natura**, si rende applicabile l'[articolo 11, D.P.R. 633/1972](#), che disciplina le **operazioni permutative**, secondo cui le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi **sono soggette all'imposta in maniera separata**. Pertanto, ai fini Iva, vi **sono due operazioni**: la **prestazione pubblicitaria** posta in essere dall'*influencer* e l'**operazione** (cessione di beni o prestazioni di servizi) effettuata in **contropartita dall'azienda committente**. Anche per quest'ultima, va individuata la **territorialità** in base alle regole di cui all'[articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972](#), se si tratta di una **cessione di beni**, ovvero applicando gli [articoli 7-ter](#) e seguenti, D.P.R. 633/1972, se si tratta di una **prestazione di servizi**.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Transizione 4.0 nei modelli redditi 2024: guida alla compilazione

di **Debora Reverberi**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Il credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali nuovi**, di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#) e ss.mm.ii., beneficia di una notevole **semplificazione compilativa nei modelli redditi 2024** relativi al periodo d'imposta 2023.

Scompaiono, infatti, i **righi RU141** (rettifiche al modello redditi precedente), **RU150** (titolare effettivo), **RU151** (altre sovvenzioni sulle medesime spese) e **RU152** (investimenti 4.0 effettuati a gennaio 2020), che ne avevano resa complessa l'indicazione nel **dichiarativo 2023 relativo all'esercizio 2022**.

Il quadro RU del dichiarativo 2024 accoglie i crediti d'imposta maturati su **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 incardinati** nella disciplina in vigore nel periodo 2023:

- gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, di cui al [comma 1057-bis](#), che beneficiano di un'aliquota **del 20% fino a euro 2.500.000**, del **10%** oltre euro 2.500.000 e **fino a euro 10.000.000**, del **5%** oltre euro 10.000.000 e **fino a euro 20.000.000 di costi complessivi**;
- gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, di cui al comma 1058, che beneficiano di **un'aliquota del 20%** fino a **euro 1.000.000 di costi complessivi**;
- gli investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati **entro il 31.12.2023** ed effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, **entro il 30.6.2024** e di cui al comma 1058, *"ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi previsti nel piano"*.

La corretta esposizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2024 comporta la compilazione del quadro RU come segue:

- quadro RU sezione I, righe da RU1 a RU12, **codice credito "2L"** (beni materiali 4.0) o **"3L"** (beni immateriali 4.0);

- quadro RU sezione IV, righe RU130 (investimenti effettuati nel 2023) e/o RU140 (investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati **entro il 30.6.2024**).

La distinzione tra gli investimenti effettuati e meramente prenotati nel 2023 rileva, soltanto, per i **beni immateriali 4.0 inclusi nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016, dal momento che il comma 1057-bis dell'articolo 1, L. 178/2020, prevede, per i **beni materiali dell'allegato A**, le medesime aliquote sul **triennio 2023-2025, con coda al 30.6.2026**.

Ciò si riflette sia sulla **compilazione del rigo RU5**, con sdoppiamento delle colonne (colonna 1 e 2) dedicate al credito "maturato" nel periodo d'imposta, sia sulla **sezione IV del quadro RU**, con sdoppiamento dei righe dedicati agli investimenti agevolati (RU130 e RU140).



REDDITI

QUADRO RU

Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2023

Mod. N.

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare
nella sezione
sono elencati
nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		Caro petrolio/Sisma Abruzzo			
			1		2			
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)							,00
	Credito d'imposta spettante nel periodo							
	(di cui)
RU5	1	2	B2	C2	D2	E2	F2	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
								3
								,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00
RU7	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
utilizzato ai fini	1	2	3	4	5	6	7	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU8	Credito d'imposta riversato							,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)		Art. 1260 c.c.		Art. 43-ter D.P.R. 602/73		Operazioni straordinarie	
			1		2		3	
			,00		,00		,00	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
	Vedere istruzioni							1
								2
								,00

A l rigo RU5 va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del **credito d'imposta 4.0** maturato per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, realizzati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- nella **colonna 2**, l'importo del **credito d'imposta "maturato"** per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione ed **entro il 30.6.2024**, per i quali **entro il 31.12.2023 si sia proceduto alla prenotazione**;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito d'imposta totale "maturato" nel periodo, pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Al **rigo RU6** devono essere inserite le **quote di credito** d'imposta eventualmente **compensate nel periodo d'imposta 2023**: potrebbe trattarsi della quota **pari a 1/3 del credito maturato** per investimenti 4.0 effettuati, entrati in funzione e interconnessi nell'anno, ma non potrà mai trattarsi degli importi relativi alle **prenotazioni effettuate entro il 31.12.2023**, che saranno compensabili **a partire dal 2024**.

RUBRICHE	Investimenti allegato A					Investimenti allegato B
	4	4A	4B	4C	5	6
RU130 Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati nel periodo d'imposta)						
	,00	,00	,00	,00	,00	
						Interconnessione
RU140 Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)						
						Investimenti allegato B

La sezione IV va compilata come segue:

- al **rigo RU130**, devono essere indicati gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 **effettuati nel 2023**, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
- al **rigo RU140**, devono essere indicati gli investimenti in **beni strumentali immateriali 4.0** prenotati nel 2023 ed effettuati **entro il 30.6.2024**, il cui credito maturato è esposto al **rigo RU5 colonna 2**.

Nel **rigo RU130** è necessario distinguere fra **costi relativi a beni materiali 4.0** di cui all'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (codice 2L) e **beni immateriali 4.0** di cui all'[allegato B](#) (codice 3L).

Per i **beni materiali 4.0** è necessario anche dettagliare se si tratti di investimenti del **primo, secondo o terzo** gruppo del menzionato **allegato A**.

Le istruzioni precisano che la colonna 6 del rigo RU130 va barrata in caso di **interconnessione c.d. "tardiva"**: *"Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130"*.

Si richiamano i chiarimenti contenuti nelle Faq dell'Agenzia delle entrate del 5.6.2023, adattati al modello dichiarativo relativo al **periodo d'imposta 2023**:

- il momento di interconnessione non influenza il modello redditi di competenza; dunque, un investimento **effettuato nel 2023 e interconnesso nel 2024**, va comunque **esposto nel modello redditi 2024** relativo al periodo 2023;
- l'investimento in **beni immateriali 4.0 prenotato nel 2023 ed effettuato entro il**



30.6.2024, va esposto nel modello redditi 2024 periodo 2023 e non deve essere indicato anche nel modello redditi successivo (redditi 2025 periodo 2024), onde **evitare duplicazioni del credito d'imposta**.

Infine, **l'irrilevanza fiscale del contributo in conto impianti** correlato ai **crediti per investimenti 4.0**, comporta la necessità di operare una **variazione fiscale in diminuzione**, ai fini Irpef/Ires e Irap, pari al **ricavo di competenza del periodo d'imposta**.